
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Citazione in giudizio di una società incorporata.

La citazione in giudizio di una società che, al momento della notificazione dell'atto di citazione, fosse già stata incorporata in un'altra, e quindi di un soggetto estinto (come in questo caso) determina non l'inesistenza dell'atto di citazione, ma la sua nullità per inesistenza della parte convenuta, rilevabile d'ufficio ma sanabile per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante. Ciò perchè malgrado l'erronea indicazione del soggetto convenuto in giudizio, la vocatio in ius e l'editio actionis possono comunque consentire di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e, ciò che più conta, possono comunque consentire al soggetto cui fa capo la situazione sostanziale dedotta in giudizio di riconoscersi come il soggetto sostanzialmente benchè irrualmente convenuto e di valutare l'opportunità di costituirsi; inoltre la vocatio in ius di un soggetto non più esistente ma nei cui rapporti è pur succeduto un altro soggetto non può essere affetta da un vizio più grave di quello di cui è affetta la vocatio in ius addirittura mancante della indicazione della parte processuale, che comunque è sanabile con la costituzione di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.3.2014, n. 6202

...omissis...

L'Inail con l'unico motivo di ricorso proposto lamenta la violazione e falsa applicazione, da parte della corte territoriale, degli artt. 163 e 164 c.p.c.,

nonchè dell'art. 2504 bis c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il giudice veneziano ha ritenuto l'atto di citazione inesistente e non solamente nullo, e quindi non sanabile mediante rinnovazione nè mediante la costituzione spontanea della nuova società, in quanto notificato a soggetto non più esistente al momento della notifica dell'atto, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma non inesistente, con la conseguenza che tale ipotesi di nullità è sanabile mediante la costituzione in giudizio della società incorporante. Sottopone pertanto alla Corte il seguente quesito di diritto; "Premesso che la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'inesistenza dell'atto di citazione notificato dall'Inail alla società xxx, in precedenza estinta per fusione per incorporazione, dica codesta Suprema Corte se, al contrario, la citazione in giudizio di una società incorporata in un'altra determina la mera nullità della vocatio in ius, con la conseguenza che l'intervento spontaneo in causa della società incorporante sana il suddetto vizio della costituzione".

La xxxx nel controricorso sostiene l'inammissibilità del ricorso avverso, la sua infondatezza e segnala, anche con la memoria illustrativa, l'esistenza di alcune questioni preliminari e di merito ritenute assorbite dal giudice di appello, quali quella della tempestività o meno della eccezione di prescrizione, sollevata da essa all'atto dell'intervento in primo grado e non ancora esaminate nel merito, in ordine alle quali evidenzia la necessità che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, siano esaminate dal giudice di rinvio.

Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, con cassazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata infatti si pone in contrasto con l'orientamento stabilmente assunto sulla questione da questa Corte, del quale sono state espressione negli anni numerose sentenze (dalla n. 5716 del 2003, la n. 8254 del 2004, la n. 13001 del 2006, la n. 16099 del 2006, la n. 4777 del 2006, la n. 16352 del 2007, la n. 14066 del 2008 e la n. 20650 del 2009).

Come già osservato da Cass. n. 14066 del 2008, la citazione in giudizio di una società che, al momento della notificazione dell'atto di citazione, fosse già stata incorporata in un'altra, e quindi di un soggetto estinto (come in questo caso) determina non l'inesistenza dell'atto di citazione, ma la sua nullità per inesistenza della parte convenuta, rilevabile d'ufficio ma sanabile per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante. Ciò perchè malgrado l'erronea indicazione del soggetto convenuto in giudizio, la vocatio in ius e l'editio actionis possono comunque consentire di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e, ciò che più conta, possono comunque consentire al soggetto cui fa capo la situazione sostanziale dedotta in giudizio di riconoscersi come il soggetto sostanzialmente benchè irrualmente convenuto e di valutare l'opportunità di costituirsi; inoltre la vocatio in ius di un soggetto non più esistente ma nei cui rapporti è pur succeduto un altro soggetto non può essere affetta da un vizio più grave di quello di cui è affetta la vocatio in ius addirittura mancante della indicazione della parte processuale, che comunque è sanabile con la costituzione di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto.

Come già affermato dal citato orientamento giurisprudenziale, la costituzione in giudizio ha efficacia sanante indipendentemente dalla volontà del convenuto, per avvenuto raggiungimento dello scopo, ovvero per intervenuto

perfezionamento della vocatio in ius, nè rileva l'atteggiamento processuale assunto della società incorporante. In particolare, la sanatoria della nullità della vocatio in ius si verifica anche nel caso in cui l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e dell'inopponibilità di tale atto a sè, come nella specie, sia proposta in via assolutamente principale, e solo nell'eventualità del suo rigetto si formulino delle difese di merito.

Può ritenersi quindi che il precedente orientamento del quale era espressione la pronuncia a S.U. n. 366 del 1992, citata dalla controricorrente e dalla sentenza impugnata, sia stato superato dalla successiva evoluzione giurisprudenziale della Corte, ispirata all'economicità dei giudizi ed al principio costituzionalizzato del giusto processo. Poichè nel caso di specie da un lato è ben vero che la citazione in giudizio alla xxxx. è stata notificata nel 1998, allorchè questa come autonomo soggetto giuridico non esisteva più essendosi fusa per incorporazione nella società xxxxx s.p.a., che a sua xxxx., e quindi la citazione veniva notificata a soggetto inesistente; che la xxxxx. interveniva nel giudizio iniziato dall'Inail nei confronti della xxxx, per quanto allo scopo di far dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione; pertanto, in applicazione dei sopra indicati principi di diritto, la costituzione in giudizio della intervenuta, successore a titolo universale nelle obbligazioni attive e passive di xxx, sebbene effettuata al diverso scopo di far valere l'inesistenza dell'atto di citazione, ha sanato la nullità della vocatio in ius.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati, provvederà ad esaminare le censure già svolte in appello dalla AFV avverso la sentenza del giudice di primo grado (richiamate nel controricorso) e ritenute assorbite dal giudice di appello in conseguenza della declaratoria di inesistenza dell'atto di citazione e deciderà anche sulle spese.

p.q.m.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2014